

E-UCP, la rivoluzione elettronica del credito documentario

Nel corso della riunione del 24 Maggio 2000, la task force costituita per individuare le linee guida della futura attività della Commissione di Tecnica e Pratica Bancaria della Camera di Commercio Internazionale (ICC), stabilì che una particolare attenzione doveva essere rivolta allo sviluppo del commercio elettronico.

Si avvertiva la necessità di una serie di norme che consentissero la gestione elettronica delle operazioni di credito documentario, che sino ad allora erano state disciplinate dalle UCP 500 nella versione del 1993 (*Uniform Customs and Practices for Documentary Credits*, in Italiano NUU Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari) solo su base documentaria cartacea.

Lo sforzo della Commissione di Tecnica e Pratica Bancaria si è concretizzato nell'emanazione delle **e-UCP** (*Electronic Uniform Customs and Practices*) che stabilisce le regole per la presentazione elettronica della documentazione prescritta alla banca presso la quale il credito documentario è utilizzabile.

Questo nuovo set di regole è entrato in vigore il 1 Aprile 2002, e si affianca alle **UCP 500**¹, costituendone un supplemento. Tale normativa consente di smaterializzare la produzione e la circolazione dei documenti, portando ad indubbi benefici, come la riduzione dei tempi di presentazione degli stessi e l'annullamento

degli errori formali.

Le principali novità delle **e-UCP** possono sintetizzarsi come segue:

a) Affinché il beneficiario di un credito documentario possa avvalersi della **presentazione elettronica dei documenti** è necessario che il credito richiami le **e-UCP**.

Nell'ambito di queste, il credito potrà, tuttavia, indicare, secondo gli accordi intervenuti preliminarmente tra le parti, se il beneficiario è obbligato a presentare solo documenti elettronici o se gli è concessa la facoltà di presentare anche documenti cartacei.

Il credito potrà, poi ed in alternativa, indicare quali documenti saranno da presentare elettronicamente e quali su supporto cartaceo.

Requisito fondamentale è che i documenti presentati elettronicamente provengano da una fonte certa, in altre parole, che il ricevente sia in grado di individuarne il mittente.

Nella nuova normativa è presente una definizione di **"firma elettronica"** ("una sequenza di dati annessi o logicamente associati ad un *"electronic record"*, apposti od adottati da un soggetto allo scopo di consentire l'identificazione del soggetto stesso ed indicare che l'*"electronic record"* è stato reso autentico dal soggetto medesimo").

b) Grazie alla possibilità di presentare documenti in formato elettronico, non sarà

più necessario che i documenti siano prima inviati dai vari soggetti interessati (spedizionieri, dogana, società di sorveglianza) al beneficiario, e da questi poi alla banca.

Le banche potranno ricevere i documenti direttamente dai soggetti emittenti, che ne invieranno una copia elettronica al beneficiario.

Le banche, tuttavia, non prenderanno in esame la documentazione prima che non sia giunta loro una comunicazione del beneficiario sull'effettivo completamento della stessa.

La mancata comunicazione di conclusione dell'invio dei documenti equivale alla mancata presentazione dei documenti stessi.

c) La forma dei documenti è "libera", unico requisito essenziale è la compatibilità del formato presentato con quello in uso nella banca.

I crediti documentari elettronici sono ora una realtà e c'è da credere che il loro uso crescerà esponenzialmente nei prossimi anni, tanto che i responsabili delle maggiori banche mondiali affermano che tra 10 anni non ci sarà più scambio di documenti cartacei. Una cosa è sicura, il mondo del credito documentario è ad una svolta decisiva e grazie all'emanazione delle **e-UCP** non sarà più lo stesso.

Marco Bertozzi

bertozzi@commercioestero.net



1) Il copyright delle e-UCP e UCP 500 è detenuto dalla CCI